

STATUTO

COMITATO A DIFESA DELLE EX CAVE DI MAROCCO

ART. 1
(Denominazione e sede)

Il **Comitato** denominato: ... **a difesa delle ex cave di Marocco**” assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Ha sede legale in via P. F. Calvi, 10 nel comune di Mogliano Veneto

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici comunali.

ART. 2
(Statuto)

Il **Comitato a difesa delle ex cave di Marocco** è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Comitato; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito della tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale

Il Comitato si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- sviluppare azioni finalizzate alla realizzazione di un Parco che garantisca gli aspetti naturalistico-paesaggistici presenti nell’area delle ex cave Cenacchi a Marocco di Mogliano Veneto e il paesaggio agrario e di Villa Veneta presente nelle immediate adiacenze;
- rendere frequentabile al pubblico, con modalità e limiti da identificare, l’area suddetta avendo a riferimento come prioritaria la difesa dell’ambiente e del paesaggio;
- sviluppare la ricerca scientifica, già avviata dal Comitato nel corso degli anni, dei caratteri ambientali dell’area;
- collaborare con altri Comitati/Associazioni per ottenere risultati nella salvaguardia di ambiente e paesaggio anche oltre i limiti comunali.

Il Comitato opera nel territorio del Comune di Mogliano Veneto per lo specifico obiettivo della realizzazione del Parco; collabora con altri Comitati e Associazioni che hanno sul territorio regionale e nazionale analoghi obiettivi.

ART. 6

(Ammissione)

Sono aderenti al Comitato tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione al Comitato, proposta dal Consiglio Direttivo, dovrà essere ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti al Comitato hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti al Comitato hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente al Comitato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi del Comitato:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti l'attività delle persone del Comitato medesimo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un terzo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante posta elettronica o sms, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea agli indirizzi risultanti dal libro dei soci o affissa nella bacheca del Comitato.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto del Comitato con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Comitato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, compresi Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il presidente del Comitato è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta il Comitato e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)

Il Comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 20 (Bilancio)

I documenti di bilancio del Comitato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra il Comitato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 (Assicurazione dell'organizzazione)

Il Comitato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 23 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, in prima istanza, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 24 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.